



COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

Provincia di Novara

COPIA

DELIBERAZIONE N. 04
DEL 03.05.2012

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Definizione aliquote imposta municipale propria anno 2012.

L'anno DUEMILADODICI, addì 03 del mese di MAGGIO alle ore 21,00 nella Sede Comunale. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati in Sessione ordinaria, Seduta pubblica e Prima convocazione i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

BENETTI ARRIGO
BALLASINA ANGELO
BALOSSINI LIVIA
ROSSI SILVIO
MARCHESI SUSANNA
DE BELLIS ANGELO
DELLERA VALENTINA
CACCIA MARIO
SALSA CLAUDIO
BENEDETTI ANNA

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
10	

Partecipa il Segretario Comunale Brera dott. Gianfranco, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Arrigo Benetti assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Definizione aliquote imposta municipale propria anno 2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 13 del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito in legge 22.12.2011 n. 214 ha istituito in via anticipata e sperimentale, a decorrere dal 1 gennaio 2012, l'imposta municipale propria prevista dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, fissando al 2015 l'applicazione a regime dell'imposta stessa;

Considerato che con il citato art. 13 del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito in legge 22.12.2011 n. 214, vengono introdotte ulteriori disposizioni normative a modifica e ad integrazione di quanto stabilito dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23;

Dato atto che l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili indicati all'art. 2 del decreto legislativo 30.12.1992 n. 504, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, intendendosi per abitazione principale l'immobile, iscritto o ascrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;

Dato atto altresì che, in base a quanto previsto dal citato art. 13, per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

Dato atto che l'art. 13 del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito in legge 22.12.2011 n. 214, individua per ogni categoria di beni immobili assoggettati all'imposta, i criteri per il calcolo della imposta effettivamente dovuta e la possibilità per il Comune di intervenire con apposita deliberazione, stabilendo limiti massimi di incremento e di riduzione dell'imposta rispetto all'aliquota base indicata dall'articolo stesso;

Rilevato inoltre che l'imposta municipale propria dovrà essere versata in parte al Comune ed in parte allo Stato, evidenziando in proposito che:

- le maggiorazioni dell'imposta andranno a beneficio esclusivo del bilancio del Comune;
- le riduzioni di imposta troveranno applicazione solo per la quota dovuta al Comune in quanto allo Stato dovrà essere in ogni caso versato l'importo calcolato con l'aliquota base;
- i proventi derivanti dall'imposta dovuta per le abitazioni principali e per i fabbricati rurali strumentali saranno di spettanza esclusiva dei comuni;

Rilevato che, in base alle disposizioni suindicate, il quadro di applicazione dell'imposta municipale propria può essere così di seguito riassunto:

Gruppo catastale 1	Rivalutazione Rendita catastale 2	Moltiplicatore Da applicare alla rendita catastale rivalutata 3	Aliquota base % su valore rendita 4	Margini a discrezione del Comune Per aumento o riduzione massima aliquota di base 5
A C/2 C/6 C/7	5%	160	0,76	+ 0,30 - 0,30
B C/3 C/4 C/5	5%	140	0,76	+ 0,30 - 0,30
A/10	5%	80	0,76	+ 0,30 - 0,30
D	5%	60 65 dal 1.1.2013	0,76	+ 0,30 - 0,30
D5	5%	80	0,76	+ 0,30 - 0,30
C/1	5%	55	0,76	+ 0,30 - 0,30
Terreni agricoli	25% sul reddito dominicale	130 110 per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti a previdenza agricola	0,76	+ 0,30 - 0,30
Fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 9 comma 3-bis D.L. n. 557/93	5%	60	0,20	- 0,10
Terreni edificabili	Valore venale in comune commercio		0,76	+ 0,30 - 0,30

Considerato che per l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, trova applicazione la seguente disciplina:

gruppo catastale 1	Rivalutazione Rendita catastale 2	Moltiplicatore Da applicare alla rendita catastale rivalutata 3	Aliquota base % su valore rendita 4	Margini a discrezione del Comune Per aumento o riduzione massima aliquota di base 5	Importo detrazioni spettanti 6
A C/2 C/6 C/7	5%	160	0,40	+ 0,20 - 0,20	€ 200,00 su base annua € 50,00 per ogni figlio dimorante e residente nell'abitazione principale di età non superiore a 26 anni

Dato atto che le detrazioni previste per le abitazioni principali e loro pertinenze si applicano:

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari, ora agenzia territoriale per la casa;
- ai soggetti passivi che, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultino assegnatari della casa coniugale, purché gli stessi soggetti non siano titolari di diritti di proprietà o di altro diritto reale su altro immobile destinato a da abitazione situato nello stesso comune;
- alle unità immobiliari, ove tuttavia espressamente previsto dai comuni, possedute da anziani o disabili, a titolo di diritto di proprietà o usufrutto, che acquisiscono la residenza presso istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, purché le suddette unità immobiliari non risultino locate;

Evidenziato, a completezza dell'esame della nuova normativa in materia di imposta municipale propria, che:

- i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 917 del 1986, vale a dire gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;
- i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla ultimazione dei lavori;

Visto il comma 11 del più volte citato art. 13 del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito in legge 22.12.2011 n. 214, il quale stabilisce che allo Stato è riservata la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 dello stesso articolo 13, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base del 0,76 per cento prevista al comma 6 primo periodo;

Dato atto che lo stesso comma 11 prevede inoltre che le detrazioni previste dall'art. 13 e le detrazioni e riduzione deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

Dato atto che con D.L. 2.3.2012 n. 16, convertito in legge 28.4.2012 n. 24, sono state apportate numerose e significative modifiche alla normativa che disciplina la nuova imposta municipale propria, così riassumibili:

- con il comma 5 dell'art. 4 è stato modificato l'art. 13 del D.L. 16.12.2011, convertito in legge 22.12.2011 n. 214, prevedendo la riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo in cui sussistono dette condizioni; l'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione; in alternativa il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato non superabile con interventi di manutenzione;
- al comma 5 dell'art. 13 del D.L. 16.12.2011, convertito in legge 22.12.2011 n. 214, il moltiplicatore "130" per il calcolo dell'imu per i terreni agricoli è elevato a "135"; l'ultimo periodo del comma 5 è sostituito con il seguente testo: "Per i terreni agricoli nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110";
- al comma 8 del citato art. 13 è previsto che, per i fabbricati rurali ad uso strumentale, la prima rata, per l'anno 2012, è versata nella misura del 30% dell'imposta dovuta applicando l'aliquota base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata;

- allo stesso comma 8 è previsto, per l'anno 2012, che il pagamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter, iscritti nel catasto terreni e da dichiarare nel catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012 con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle Finanze 19.4.1994 n. 701, dovrà essere effettuato in una unica soluzione entro il 16 dicembre 2012;
- allo stesso comma 8 si stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvederà, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta di cui allo stesso comma, alla modifica della aliquota da applicare ai medesimi fabbricati ed ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 l'ammontare previsto dal Ministero dell'economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni;
- è introdotto il comma 8-bis all'art. 13 del D.L. 16.12.2011, convertito in legge 22.12.2011 n. 214, con il quale ristabilisce che i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29.3.2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni: del 70% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 6.000 e fino ad euro 15.000; del 50% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.000 e fino ad euro 25.500; del 25% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino ad euro 32.000;
- con lo stesso comma 8-bis è chiarito che non è dovuta la quota di imposta a carico dello Stato per gli immobili posseduti dai comuni sul loro territorio;
- sempre con il nuovo comma 8-bis si prevede che, a decorrere dal 1 dicembre 2012, si possa effettuare il pagamento dell'imposta tramite bollettino postale;
- è introdotto il comma 12-bis con il quale si prevede, per l'anno 2012, il pagamento della prima rata dell'imposta nella misura del 50% dell'importo, calcolato sulle aliquote base e le detrazioni di legge previste, mentre la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012 l'imposta Imu sulla abitazione principale e per le relative pertinenze, è versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari a un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota base e le detrazioni di legge previste, da corrispondere entro il 16 giugno ed il 16 settembre; la terza rata è versata entro il 16 dicembre a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate; in alternativa, per l'anno 2012, la stessa imposta può essere versata in due rate di cui la prima entro il 16 giugno, in misura pari al 50% dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e le detrazioni di legge previste e la seconda entro il 16 dicembre a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno, con conguaglio sulla prima rata;
- con lo stesso comma 12-bis si prevede che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio, da emanare entro il 10 dicembre 2012, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, si provvederà alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dallo stesso art. 13 per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;
- con lo stesso art. 12-bis è inoltre previsto che, entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 267/2000, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo;
- è stato introdotto il comma 12-quinques il quale stabilisce che, ai soli fini dell'imposta municipale propria, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione;

Considerato che, a seguito della introduzione dell'imposta municipale propria, a decorrere dal 1.1.2012, il fondo sperimentale di riequilibrio spettante ai comuni subirà una doppia riduzione in conseguenza delle differenze di gettito stimato ad aliquota di base, ai sensi di quanto previsto dal comma 17 dell'art. 13 e dall'art. 28, commi 7 e 9, del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito in legge 22.12.2011 n. 214;

Dato atto che l'introduzione dell'IMU comporterà, pur in presenza di una maggior carico contributivo a carico dei soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta, una notevole riduzione dei trasferimenti statali attraverso il fondo sperimentale di riequilibrio;

Dato atto che al momento non sussistono certezze in merito alla effettiva entità dei tagli da parte dello Stato, che dovranno essere compensati da maggiori entrate previste dai comuni, applicando principalmente adeguamenti in aumento delle aliquote base dell'Imu;

Dato atto che il comune ha effettuato alcuni calcoli, sulla base delle proiezioni derivanti dai dati in suo possesso, per acquisire dati attendibili circa i proventi Imu ed i tagli dei trasferimenti statali, applicando per questi ultimi, formule suggerite dalla società Ifel, soggetto pubblico che dovrebbe collaborare e sostenere le amministrazioni locali nella elaborazione dei dati relativi ai tributi, finanziata a tal fine direttamente dai comuni tramite il trasferimento di una quota dei proventi dell'Imu;

Preso atto che il Ministero dell'Interno, a puro titolo collaborativo, ha recentemente pubblicato alcune stime sui trasferimenti dello Stato per l'anno 2012, che differiscono tuttavia dalle stime del comune;

Considerato che il comune ha necessità di dotarsi quanto prima di un bilancio di previsione approvato, che consenta di operare pienamente, eliminando i vincoli che l'esercizio provvisorio comporta;

Ravvisata pertanto la necessità, pur in questo quadro fortemente confuso, di stabilire le aliquote Imu da applicare per l'esercizio 2012;

Ritenuto di non prevedere l'aumento delle aliquote di base stabilite dalle disposizioni di legge, provvedendo a determinare gli equilibri di bilancio senza incidere sulle aliquote, evitando pertanto un appesantimento della pressione fiscale a carico dei contribuenti;

Ritenuto pertanto di prevedere le seguenti aliquote:

Gruppo catastale	Aliquota base	Maggiorazione prevista	Aliquota definitiva
A- C/2 - C/6 - C/7 Abitazione principale	0,40	nessuna	0,4
A- C/2 - C/6 - C/7	0,76	nessuna	0,76
B C1 C/3 C/4 C/5	0,76	nessuna	0,76
D fabbricati rurali ad uso strumentale	0,2	nessuna	0,2
D	0,76	nessuna	0,76
Terreni agricoli	0,76	nessuna	0,76
Terreni edificabili	0,76	nessuna	0,76

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli 7, contrari zero, astenuti 3 (Caccia, Salsa, Benedetti), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di applicare, in esecuzione di quanto stabilito dall'art. 13 del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito in legge 22.12.2011 n. 214, le seguenti aliquote per il calcolo della imposta municipale propria a valere per l'anno 2012:

Gruppo catastale 1	Rivalutazione Rendita catastale 2	Moltiplicatore Da applicare alla rendita catastale rivalutata 3	Aliquota base % su valore rendita 4	Aliquota effettiva stabilita dal Comune 5
A C/2 C/6 C/7 Abitazione principale	5%	160	0,40	0,40 Detrazioni: € 200,00 su base annua € 50,00 per ogni figlio dimorante e residente nell'abitazione principale di età non superiore a 26 anni
A C/2 C/6 C/7	5%	160	0,76	0,76
B C/3 C/4 C/5	5%	140	0,76	0,76
A/10	5%	80	0,76	0,76
D	5%	60 65 dal 1.1.2013	0,76	0,76
D5	5%	80	0,76	0,76
C/1	5%	55	0,76	0,76
Terreni agricoli	25% sul reddito dominicale	135 110 per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti a previdenza agricola	0,76	0,76
Fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 9 comma 3-bis D.L. n. 557/93	5%	60	0,20	0,20
Terreni edificabili	Valori venali in comune commercio, con applicazione principio regolamentare su congruità valore	=	0,76	0,76

e così sinteticamente riassumibile:

Gruppo catastale	Aliquota base	Aliquota definitiva
A- C/2 - C/6 - C/7 Abitazione principale	0,40	0,40 Detrazioni: € 200,00 su base annua; € 50,00 per ogni figlio dimorante e residente nell'abitazione principale di età non superiore a 26 anni
A- C/2 - C/6 - C/7	0,76	0,76
B C1 C/3 C/4 C/5	0,76	0,76
D fabbricati rurali ad uso strumentale	0,2	0,2
D	0,76	0,76
Terreni agricoli	0,76	0,76
Terreni edificabili	0,76	0,76

Di stabilire che i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili soggette a imposta ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, a cui fare riferimento da parte dei contribuenti, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune, sono quelli individuati dal Comune sulla base di quanto stabilito dall'apposito regolamento al quale è fatto espresso rinvio.

Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, per la sua pubblicazione sul suo sito informatico, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito in legge 22.12.2011 n. 224, sostituendo tale procedura il precedente obbligo di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale già previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446/1997;

Di riservarsi di apportare alla presente deliberazione eventuali modifiche e integrazioni, sulla base del quadro normativo che andrà a modificarsi con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni che troveranno applicazione a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge 02.03.2012 n.16, convertito in legge 28.04.2012 n.24.

COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

VISTA l'allegata deliberazione n. 4 del 03.05.2012 si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il seguente parere in merito alla stessa in relazione alle regole tecniche:

(X) favorevole

() sfavorevole

con i seguenti rilievi

Il Responsabile del Servizio
- F.to Cavigiolo Barbara -



COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

VISTA l'allegata deliberazione n. 04 del 03.05.2012 si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 D.Lgs 267/2000, il seguente parere in merito alla stessa in relazione alle regole tecniche.

(X) favorevole

() sfavorevole

con i seguenti rilievi

Il Responsabile del Servizio
- F.to Ivana Barbaglia-



Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Benetti Arrigo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Brera dott. Gianfranco

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267)

Reg. Pubbl. n. _____

Certifico io sottoscritto Messo Notificatore che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 28.05.2012 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

lì, 28.05.2012

IL MESSO
F.to Pedalino Maria

